Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2173.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 2174.
Autorizzazione della spesa di L. 4.000.000 per la riparazione dei danni delle alluvioni del settembre 1938-XVI in provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari per la remissione dei danni verificatisi in provincia di Napoli in dipendenza delle alluvioni avvenute il 29 e 30 settembre 1938-XVI e per prevenire la possibilità di ulteriori danneggiamenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 4.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato ed alla concessione di sussidi ad Enti locali, in dipendenza dei danni prodotti in provincia di Napoli dalle alluvioni del 29 e 30 settembre 1938-XVI e per provvedere, altresì, alla esecuzione diretta a carico dello Stato dei lavori di difesa degli abitati danneggiati.
La suindicata somma di L. 4.000.000 sarà inscritta per L. 2.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso e per L. 2.000.000 in quello per l'esercizio 1939-40.

Art. 2.

Per la riparazione dei danni di cui al 1° comma del precedente articolo sono applicabili le disposizioni degli art. 2 e seguenti del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 561, ad eccezione di quelle relative alla concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di case di proprietà privata.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2175.
Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene e frane dell'autunno 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari per la remissione dei danni verificatisi in varie provincie del Regno in dipendenza delle alluvioni, piene e frane dell'estate-autunno 1938, nonchè di mareggiate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6.000.000 per provvedere a norma delle disposizioni vigenti alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato ed alla concessione dei sussidi ad Enti locali in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni, piene e frane verificatesi nell'estate-autunno 1938 in varie Provincie del Regno nonchè da mareggiate.
La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 2 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1938-39, 1939-40 e 1940-41.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per la riparazione dei danni di cui al primo comma del precedente articolo nelle Provincie dell'Italia meridionale ed insulare, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 561, ad eccezione di quelle relative alla concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di case di proprietà privata.

Art. 3.

A carico del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di un contributo, nel limite di L. 700.000 a favore del comune di Tezze (Vicenza) per la ricostruzione del ponte sul fiume Brenta, nonchè alla costruzione di ricoveri in comune di Cencenighe (Belluno) per famiglie senza tetto in dipendenza dei movimenti franosi minaccianti quell'abitato.
A carico del fondo stesso potrà essere inoltre imputata entro il limite di L. 1.000.000 la spesa necessaria per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni verificatesi nell'estate-autunno 1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2176.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 21 maggio 1938-XVI con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 61. — MANCINI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.)

TITOLO I.

Costituzione - Scopi.

Art. 1.

È costituito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni.
L'Ente aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.
Esso ha sede in Roma. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, può istituire uffici o servizi anche in altre città del Regno.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di promuovere:
a) lo studio di tutte le questioni di ordine tecnico ed organizzativo riflettenti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
b) le proposte, alle autorità competenti, in ordine alle norme di prevenzione già esistenti, ed alla emanazione di norme nuove, e di azione sistematica in favore della loro applicazione nelle aziende industriali;
c) la raccolta, l'apprestamento e l'esposizione di macchine, strumenti, modelli e disegni di apparecchi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
d) la propaganda per l'impiego e la migliore utilizzazione degli apparecchi medesimi;
e) l'assistenza e consulenza alle aziende industriali, per le installazioni preventive;
f) le iniziative di vario genere, rivolte a creare nei produttori e nei loro dipendenti una coscienza antinfortunistica (cartelli ed opuscoli di volgarizzazione; utilizzazione della stampa tecnica e di quella quotidiana; cineteche; conferenze; gare aziendali o professionali);
g) il servizio di consulenza e di collaudo per conto di Enti e di privati, ai fini della prevenzione degli infortuni, della sicurezza in genere e dell'igiene del lavoro;
h) la costituzione, nell'interesse delle aziende, di servizi per assicurare la tutela e l'igiene del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni;
i) ed in generale tutte le attività che possono contribuire direttamente od indirettamente alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

Art. 3.

Sono soci dell'Ente le Organizzazioni, gli Enti e le Aziende, che, intendendo avvalersi dei servizi dall'Ente stesso posti in essere, presentino apposita domanda, impegnandosi ad accettare le condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.
L'iscrizione, che dovrà essere approvata dalla Giunta esecutiva, vale per tre anni consecutivi a decorrere dall'inizio del semestre dell'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e s'intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.
Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

TITOLO II.

Organi dell'Ente - Competenze.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il segretario generale.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è formato:

a) di nove rappresentanti designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

b) di nove rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) di un rappresentante designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;

d) di un rappresentante designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

e) di un rappresentante designato dalla Federazione nazionale fascista delle casse mutue dell'industria;

f) di due rappresentanti designati dal Ministero delle corporazioni;

g) di un rappresentante designato dal Ministero dell'interno fra i propri funzionari medici;

h) di due rappresentanti designati dall'Istituto Nazionale Fascista Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.F.A.I.L.);

i) di un rappresentante designato dalla Federazione nazionale fascista delle imprese di assicurazione;

l) di un rappresentante designato dal Concordato italiano incendio;

m) di due rappresentanti designati dall'Ente Nazionale Italiano per l'Organizzazione Scientifica del Lavoro (E.N.I.O.S.);

n) di due rappresentanti designati dalla Federazione nazionale fascista dirigenti aziende industriali;

o) di due rappresentanti designati dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati;

p) di due rappresentanti designati dal Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

q) di due rappresentanti designati dall'Ente per l'unificazione nell'industria;

r) del segretario generale dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative, ed ha tutti i poteri per deliberare sulla gestione dell'Ente e del suo patrimonio, ivi compresi quelli relativi alla stipulazione dei contratti, azioni giudiziarie e transazioni; e per deliberare l'acquisto e la vendita di immobili e qualsiasi conseguente eventuale operazione di iscrizione o cancellazione ipotecaria.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi, proposti dalla Giunta esecutiva e cura la raccolta dei mezzi necessari per l'attuazione degli scopi dell'Ente stesso.

Il Consiglio può delegare al presidente ed al consigliere amministratore i poteri necessari per introdurre nel bilancio preventivo le modificazioni che fossero richieste per la sua approvazione in sede tutoria;

b) nomina nel suo seno i membri elettivi della Giunta esecutiva, il consigliere amministratore e due vice presidenti dell'Ente, scegliendo questi uno tra i rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali ed uno tra quelli della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) nomina il segretario ed il vice segretario generale;

d) delibera sulle modifiche al presente statuto;

e) dà il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) fissa le norme di regolamento delle proprie adunanze.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e, in via straordinaria, sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente, o sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il preavviso può essere abbreviato a due giorni e l'invito può essere fatto anche con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 8.

La Giunta esecutiva si compone del presidente, dei due vice presidenti, di un consigliere, designato dal Ministero delle corporazioni tra i suoi rappresentanti, di un consigliere designato dall'Istituto nazionale fascista delle assicurazioni infortuni sul lavoro fra i suoi rappresentanti, di altri due consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria ed uno fra i rappresentanti dei lavoratori dell'industria, del segretario generale e del consigliere amministratore.

La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro dei membri, oltre il presidente.

Art. 9.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente da sottoporre al Consiglio;

c) di deliberare i regolamenti e i quadri del personale dell'Ente in base alle direttive della Confederazione fascista degli industriali;

d) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;

e) di esercitare, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

La Giunta esecutiva coadiuva il presidente nella esplicazione del suo mandato e prende tutti i provvedimenti per i quali le sia demandata facoltà dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il presidente, nominato dal presidente della Confederazione fascista degli industriali, ha la rappresentanza dell'Ente tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti coi terzi e con i competenti organi superiori. Egli vigila sull'esatta osservanza delle deliberazioni della Giunta esecutiva e del Consiglio. E' di diritto presidente del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, che egli convoca a norma del presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente sarà sostituito dal vice presidente, da lui, di volta in volta, designato.

Le nomine del presidente e dei vice presidenti debbono essere approvate ai sensi di legge.

Art. 11.

Il segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al segretario generale:

a) di sovraintendere all'organizzazione ed all'andamento dei servizi dell'Ente, di cui ha la responsabilità;

b) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed all'adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico;

c) di esplicare tutti gli incarichi che gli siano affidati dal Consiglio, dalla Giunta o dal presidente.

Il segretario generale è coadiuvato e, in caso di sua assenza o impedimento, sostituito, da un vice segretario generale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il vice segretario generale esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 12.

Il consigliere amministratore predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che debbono essere presentati, per l'approvazione, alla Giunta ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Tutti gli eletti o nominati alle cariche sociali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nel caso che, durante il triennio, uno o più di essi venissero, per qualsiasi ragione, a cessare dall'ufficio, sarà provveduto alla relativa surrogazione, mediante designazione da parte degli organi competenti.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica fino a qunado vi sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

TITOLO IV.

Patrimonio - Amministrazione e bilanci.

Art. 14.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dei beni mobili e immobili e dei valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in possesso dell'Ente;

b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 15.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai redditi del patrimonio dell'Ente;

b) dagli eventuali contributi e proventi dei servizi;

c) dalle quote sociali.

Art. 16.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo, e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Per ciascun esercizio finanziario deve esser costituito un collegio di cinque sindaci nominati, ai sensi della legge 18 gennaio 1934, n. 293:

a) uno dal Ministero delle corporazioni;

b) uno dalla Confederazione fascista degli industriali;

c) uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

d) due dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

L'Ente può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente stesso è costituto.

Art. 18.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione fascista degli industriali, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 2177.

Autorizzazione al comune di Viareggio a modificare la denominazione della frazione Torre del Lago in « Torre del Lago Puccini ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 14 novembre 1938-XVII, con la quale il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Viareggio, in esecuzione della propria deliberazione del 30 ottobre 1937-XVI, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Torre del Lago in « Torre del Lago Puccini »;

Visto il parere favorevole manifestato dal Rettorato provinciale di Lucca, in adunanza 20 dicembre 1937-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Viareggio, in provincia di Lucca, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Torre del Lago in « Torre del Lago Puccini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2178.

Aggiornamento degli ordinamenti militari coloniali dell'Africa Orientale Italiana nei riguardi delle ferme e delle rafferme coloniali dei sottufficiali e militari di truppa e del trattamento economico dei militari automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2708, che approva l'ordinamento politico amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, riguardante il trattamento economico e di licenza del personale civile e delle Forze armate in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Ferme e rafferme coloniali per i sottufficiali e militari di truppa.

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa che contraggono l'arruolamento nelle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, sono vincolati da una ferma coloniale di anni due.

E' fatta eccezione per i militari specializzati già in servizio nell'Africa Orientale Italiana medesima o in congedo ed ivi residenti per i quali il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, può, con suoi decreti, stabilire una minore durata della ferma coloniale, comunque non inferiore ad un anno.

Fino a quando esisteranno nell'Africa Orientale Italiana forze militari terrestri eccedenti quelle stabilite dagli ordinamenti vigenti, il Ministro per l'Africa Italiana, pure di concerto con quello per le finanze, fisserà con suoi decreti, per ciascuna categoria di specializzati per i quali ricorra l'applicazione del precedente comma, il numero complessivo dei militari che potranno essere mantenuti in servizio nell'Africa Orientale Italiana medesima.

Tale numero sarà soggetto a revisione all'inizio di ogni esercizio finanziario con criteri riduttivi.

Art. 2.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli e gradi corrispondenti) ed ai militari che assumano la ferma biennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento di L. 500 o di L. 250, a seconda che abbiano prestato servizio per più di sei mesi, ovvero per un periodo inferiore o non ne abbiano mai prestato.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione nelle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana.

Coloro che, avendo già fatto parte delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, dei disciolti Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia o delle truppe libiche, siano riammessi in servizio nelle predette forze militari terrestri, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale biennale, ma non percepiscono premio di arruolamento.

Le ferme coloniali di durata inferiore a due anni non danno diritto al premio di arruolamento.

Art. 3.

Al termine della ferma coloniale indicata nell'art. 1 i sottufficiali e militari di truppa possono contrarre rafferme annuali secondo le norme stabilite dagli ordinamenti per i Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.

Le norme degli ordinamenti predetti si osservano anche per il computo del servizio coloniale prestato prima della riammissione dai militari che si trovino nelle condizioni previste nel terzo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Ai militari di truppa specializzati arruolati con ferma coloniale ridotta, l'aumento della paga giornaliera coloniale, stabilito dal secondo comma dell'art. 19 del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, è dovuto al compimento della prima rafferma annuale o, se più favorevole, dopo compiuto il ventiquattresimo mese di servizio cumulativamente fra ferma coloniale di durata ridotta e successiva rafferma.

TITOLO II.

Soprassoldi ed indennità per posizioni e servizi speciali ai militari automobilisti.

Art. 5.

I soprassoldi e le indennità per posizioni e servizi speciali per i sottufficiali e militari nazionali automobilisti sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Africa Italiana e da quello per le finanze.

Sono abrogate le tabelle degli ordinamenti e delle indennità per posizioni e servizi speciali dovute ai sottufficiali e

militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia nella parte relativa ai soprassoldi da esse stabiliti per l'anzidetta categoria di militari nazionali specializzati.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 6.

I militari automobilisti in servizio che contino più di dodici mesi di permanenza nell'Africa Orientale Italiana, ove assumano l'arruolamento volontario nelle forze militari terrestri dell'Africa Orientale medesima, sono considerati ammessi alla prima rafferma annuale.

I militari in congedo che si trovano nell'Africa Orientale Italiana in qualità di autisti civili e di autisti meccanici civili alle dipendenze di enti militari e chiedano l'arruolamento volontario come militari automobilisti possono essere considerati ammessi alla prima rafferma se contino più di dodici mesi di permanenza in colonia cumulativamente fra il servizio militare ed il servizio prestato presso detti enti da autisti civili o da autisti meccanici civili.

Art. 7.

Le misure dei premi, soprassoldi ed indennità stabilite dal presente decreto sono nette delle riduzioni previste nei Regi decreti-legge 10 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, fatta eccezione del premio di arruolamento fissato nell'art. 2.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal 16 novembre 1938-XVII, salve le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 che si applicano dal 1° ottobre 1936-XIV.

Art. 9.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana gli autisti civili e gli autisti meccanici civili in servizio presso le forze militari terrestri dell'Africa Orientale medesima dovranno essere sostituiti con militari automobilisti.

Art. 10.

Dalle date indicate negli articoli 8 e 9 s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 59. — MANCINI

Tabella dei soprassoldi e delle indennità per posizioni e servizi speciali per i sottufficiali e militari di truppa nazionali automobilisti delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana.

N. d'ord.	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Importo del soprassoldo o della indennità (Lire)	NOTE
1	Militari automobilisti conduttori provvisti di patente civile o militare che prestano servizio con gli autoveicoli (motociclette escluse):		Soprassoldo per ogni giorno di effettivo servizio sugli autoveicoli. Tale soprassoldo è aumentato di L. 1 quando si verifichi il pernottamento fuori dell'ordinaria residenza senza diritto all'indennità di trasferta.
	sottufficiali	4	
	militari di truppa	3	
2	Militari automobilisti conduttori provvisti di patente civile o militare che prestano servizio come motociclisti:		
	sottufficiali	3	
	militari di truppa	1,50	
3	Militari meccanici delle officine dei reparti automobilistici e motorizzati:		Soprassoldo giornaliero di servizio ai soli sottufficiali nominati tali dal Ministero della Guerra dopo aver frequentato il relativo corso.
	sottufficiali capi officina . . .	15	
	sottufficiali capi meccanici e capi operai	13	
	sottufficiali e militari di truppa meccanici	10	Soprassoldo giornaliero di servizio.
4	Militari autieri impiegati nei servizi di autocolonna:		Soprassoldo giornaliero di servizio non cumulabile con quello, di cui al n. 1.
	sottufficiali capi colonna . . .	10	
	Militari di truppa provvisti di patente civile o militare conduttori di:		Indennità chilometrica per i percorsi effettivamente eseguiti in autocolonna non cumulabile col soprassoldo di cui al n. 1.
	autocarri pesanti	0,12	
	autocarri leggeri	0,09	
5	Militari di truppa autieri che hanno in consegna automezzi, motociclette escluse	50,00	Premio mensile per accertata buona manutenzione dell'automezzo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2179.

Fusione della Società Veneta Margherita di Patronato per i ciechi di Padova, nell'Istituto Configliachi per i ciechi.

N. 2179. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene disposta la fusione della Società Veneta Margherita di Patronato per i ciechi di Padova, nell'Istituto Configliachi per i ciechi, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 2180.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Campobasso.

N. 2180. R. decreto 22 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi di n. 7 Confraternite in provincia di Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1938-XVII, n. 2181.

Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 2181. R. decreto 27 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi di n. 6 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1939-XVII

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 207.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'« Ente distribuzione rottami », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'« Ente distribuzione rottami », con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — GUARNERI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 208.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti d'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1740, concernente l'insegnamento della lingua araba nei Regi istituti d'istruzione media tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1938-XVII, n. 209.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 210.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, contenente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione e, in relazione ad esso, la modifica dell'ordinamento dei servizi e del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, contenente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione e, in relazione ad esso, la modifica dell'ordinamento dei servizi e del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 211.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 212.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 luglio 1938-XVI, n. 1189, che contiene proroghe e modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 luglio 1938-XVI, n. 1189, che contiene proroghe e modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 213.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del comune di Livigno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 214.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 215.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1449, concernente esenzione dall'imposta sui celibi a favore dei grandi invalidi del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1449, concernente esenzione dall'imposta sui celibi a favore dei grandi invalidi del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti della tenuta Maggiona e Maggionetta in zona di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1938-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Tenuta « Maggiona e Maggionetta » della estensione di circa Ha. 204, sita nel territorio del Governatorato di Roma, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano, lungo la via di bonifica che conduce a Pratica di Mare, e di pertinenza dei sigg. Clarini Giuseppe, Eugenia ed Emilio fu Virginio, Costa Olga fu Piero ved. Clarini, Clarini Luigi e Tito fu Giuseppe;

Confina con la via di bonifica per Pratica di Mare, con le tenute: Solforata Campobello, S. Procula Minore Clarini, S. Procula Maggiore Serafini, Pratica di Mare e Petronella Bonarelli Altieri.

In catasto rustico del Governatorato di Roma comprende le seguenti particelle:

a) mappa n. 28, particelle 78, 78 sub 1, 79, 80, 81, 82 sub 1, 82 sub 2, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, per la superficie complessiva di Ha 202/27/20 e con la rendita imponibile di L. 12.224,06, intestate alla ditta Clarini Giuseppe, Eugenia ed Emilio fu Virginio, proprietari, e Costa Olga fu Piero ved. Clarini, usufruttuaria di una metà;

b) mappa n. 10, particelle 60, 110, 112, 113, 141, per la superficie complessiva di Ha. 0.58.10 e con la rendita imponibile di L. 30,91, intestate alla ditta Clarini Luigi e Tito fu Giuseppe per 2/3 e Clarini Giuseppe, Eugenia ed Emilio fu Virginio, con l'usufrutto di una metà sulla quota di questi ultimi a Costa Olga fu Piero;

c) quota di condominio della particella n. 92 della mappa n. 28 (riportata in catasto per la superficie di Ha. 1.10.60 e con la rendita imponibile di L. 39,72) intestata a Clarini Luigi e Tito fu Giuseppe ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 gennaio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Maggiona e Maggionetta » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 310.000 (trecentodiecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1939-XVII
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 28. — D'ELIA.

(860)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1939-XVII.

Cessazione del sig. Roberto Simon dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1927-V, col quale il sig. Roberto Simon venne nominato rappresentante del sig. Arrigo Bisogni-Collamarini, agente di cambio presso la Borsa di Trieste;

Viste le comunicazioni fatte al Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste dal predetto agente di cambio circa la cessazione del mandato di rappresentante alle grida conferito al sig. Roberto Simon;

Decreta:

Il sig. Roberto Simon cessa dall'incarico di rappresentante del sig. Arrigo Bisogni-Collamarini, agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(894)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1939-XVII.

Istituzione di premi in denaro a favore dei pescatori italiani che conseguono l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, contenente norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca con battelli a propulsione meccanica, di incoraggiare i pescatori a conseguire l'abilitazione a condurre motori per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano, che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1939, conseguirà il grado di motorista navale di prima o di seconda classe ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, citata nelle premesse, verrà conferito un premio di L. 300.

A ciascun pescatore italiano che, nel precitato periodo, conseguirà invece il grado di motorista abilitato o di marinaio motorista ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge medesima, verrà conferito un premio di L. 150.

Art. 2.

Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dei piani della produzione, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguita la qualifica di cui sopra.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità e domicilio di ciascun pescatore, e la data di conseguimento della qualifica.

Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa, prevista in L. 30.000 (lire trentamila), graverà sul capitolo 75 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1938-1939.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(848)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1939-XVII.

Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio (rayon).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 4 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1939, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,30 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 231 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(864)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1938-XVII.

Nomina della Commissione chiamata a dare i pareri sui provvedimenti ministeriali regolanti la materia dei disturbi alle radioaudizioni (art. 264 Codice postale e delle telecomunicazioni).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 264 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, numero 645;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526 con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per il servizio delle radioaudizioni circolari;

Considerata la necessità di nominare, ai sensi del 2° comma dell'art. 264 del Codice predetto, la Commissione permanente chiamata a dare pareri al Ministro per le comunicazioni per le decisioni definitive da adottare in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti dell'Amministrazione postelegrafica in materia di disturbi alle radioaudizioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII è costituita la Commissione permanente di cui al 2° comma dell'art. 264 del Codice postale e delle telecomunicazioni della quale fanno parte i seguenti componenti:

Gr. uff. Leonida Ragnisco, consigliere di Stato, presidente;

Cav. di gr. croce ing. Giuseppe Pini, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro;

Comm. ing. dott. Tullio Gorio, ispettore generale tecnico presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, membro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della Commissione di cui al precedente articolo verranno disimpegnate dall'ingegnere dottor cav. uff. Albino Antinori, ispettore superiore tecnico presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Ai componenti e al segretario della Commissione predetta spettano gli emolumenti stabiliti rispettivamente ai capoversi 2° e 6° dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, numero 843, con le deduzioni di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Benni.

(847)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 13 febbraio 1939-XVII, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2034, concernente l'abolizione della tassa di vendita sul benzolo.

(895)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota 12 febbraio 1938-XVII, n. 23878-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2072, concernente le tasse di concessione governativa per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1939-XVII.

(896)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E il Guardasigilli, con lettera in data 16 febbraio 1939-XVII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 160, riguardante la proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e di imprese di assicurazione e sulla emissione di azioni privilegiate.

(865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del cacao.

Con circolare P. 375/124 del 15 corrente i commercianti importatori sono stati autorizzati a praticare al massimo i seguenti prezzi al quintale per il cacao in grani per merce nazionalizzata resa franco vagone Genova:

San Thomè, da L. 455 a L. 475 al quintale.
Arriba, da L. 580 a L. 600 al quintale.

(899)

Prezzo delle candele

Con provvedimento P. 373/122 del 13 corrente mese è stato disposto che la maggiorazione sui prezzi delle candele praticati nel mese di settembre 1936 dovrà essere commisurata, in proporzione al contenuto di stearina, rispetto ad un aumento della stearina di lire cento al quintale anzichè di lire centocinquanta come era stato autorizzato con telegramma circolare P. 78 del 9 luglio 1937-XV.

Per le candele contenenti il 65 per cento di stearina l'aumento massimo sarà pertanto di lire sessantacinque al quintale e per le candele contenenti il 50 per cento di stearina l'aumento massimo sarà di lire cinquanta al quintale.

I nuovi prezzi risultanti dalla riduzione apportata come sopra saranno applicati dagli industriali produttori con decorrenza dal 1° marzo prossimo e dai commercianti con decorrenza 15 marzo prossimo.

(869)

Prezzi dell'oleina e della stearina

Con provvedimento P. 372/121 del 13 corrente mese sono stati fissati come appresso i prezzi massimi della oleina e della stearina franco stabilimento di produzione:

Oleina di saponificazione 98/99, L. 450 al q.le per merce nuda;
Oleina bidistillata, L. 485 al q.le per merce nuda;
Stearina di saponificazione 54/55, L. 600 al q.le compreso imballaggio;
Stearina di saponificazione 55/56, L. 660 al q.le compreso imballaggio.

I nuovi prezzi andranno in vigore con decorrenza dal 20 corrente mese.

(870)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 283.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239. Data: 19 ottobre 1938. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pavia. Intestazione: Bolduri Adele fu Giuseppe. Titoli del debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 319. Data: 21 ottobre 1936. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria Trieste. Intestazione: Berginc Giuseppe di Giuseppe. Titoli del debito pubblico: 1 titolo ex lit. 5 %. Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450. Data: 19 maggio 1937. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza Finanza Como. Intestazione: Busnelli Antonio di Carlo. Titoli del debito pubblico: 8 cartelle Rendita 5 %. Capitale L. 110 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95943. Data: 12 marzo 1924. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza Finanza Napoli. Intestazione: Caruso Luigi. Titoli del debito pubblico: titoli. Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95944. Data: 12 marzo 1924. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza Finanza Napoli. Intestazione: Caruso Luigi. Titoli del debito pubblico: titoli. Capitale L. 245, rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(360)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Media dei cambi e dei titoli

del 14 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	430,75
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,09
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,6225
Norvegia (Corona)	4,474
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	358,90
Portogallo (Scudo)	0,808
Svezia (Corona)	4,588
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,70
Id. 3,50 % (1902)	70,15
Id. 3,00 % Lordo	50,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,725
Id. Id. 5 % (1936)	92,825
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Media dei cambi e dei titoli

del 15 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,92
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	359,10
Portogallo (Scudo)	0,8084
Svezia (Corona)	4,588
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,15
Id. 3,00 % Lordo	50,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,725
Id. Id. 5 % (1936)	92,90
Rendita 5 % (1935)	92,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia, in liquidazione, con sede in Muggia (Trieste).

Nella seduta tenuta l'8 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia, in liquidazione, con sede in Muggia (Trieste), il sig. Dante Marassi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(868)

Cessazione dell'Amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Gorizia

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che il 6 febbraio 1939-XVII è cessata la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Gorizia e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(898)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1938-XVI, col quale è stato indetto un concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);
Considerato che con l'art. 9 di detto decreto venne presa riserva di fissare con successivo provvedimento i giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte relative al detto concorso;
Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1938, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(876)

Diario delle prove scritte del concorso a 70 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1938-XVI, col quale è stato indetto un concorso per esami a 70 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;
Considerato che con l'art. 9 di detto tale decreto venne presa riserva di fissare con successivo provvedimento i giorni e le sedi in cui dovranno svolgersi le prove scritte relative al detto concorso;
Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva;
Visto l'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso a 70 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1938-XVI, avranno luogo nei giorni 17 e 18 marzo 1939-XVII presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi suaccennate e di assegnare ad altra i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(877)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 41290-III San. in data 22 agosto 1938 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 9 settembre 1938, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1936;
Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;
Veduta la dichiarazione in data 31 gennaio 1939 del dott. Pizzetti Gaetano nominato veterinario condotto del consorzio di Ampezzo colla quale comunica di rinunciare al posto;
Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti e rilevato che il dott. Segna Bruno è il primo, fra i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Pizzetti Gaetano che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Ampezzo e che ha dichiarato di accettare la nomina;
Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Segna Bruno domiciliato a Lazise (Verona) è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto del consorzio di Ampezzo.

Il podestà di Ampezzo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo del comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 4 febbraio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: Froggio

(858)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio precedente decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 22097, con cui venivano designate le vincitrici del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;
Ritenuto che la comunicazione fatta dal commissario prefettizio del comune di Loiano risulta che Villani Rosa in Zumagni ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta ostetrica;
Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la condotta suddetta di altra ostetrica che segue in graduatoria;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla cennata rinuncia di Villani Rosa in Zumagni, designata vincitrice col precedente decreto 21 luglio 1938-XVI, numero 22097, sopra citato, De Titta Dorina è designata vincitrice per la condotta ostetrica di Loiano.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Loiano.

Bologna, addì 1° febbraio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: Guerra.

(856)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuto che si è reso vacante, per rinuncia del titolare, il posto di medico condotto nel comune di Villimpenta;
Ritenuto che occorre provvedere ai sensi degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;
Veduto il proprio decreto 3 agosto 1938, n. 26040, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova dichiarati idonei;
Esaminate le domande dei concorrenti stessi e l'ordine delle preferenze specificate in esse e ritenuto che il dott. Demetri Pancrazio ha accettato la nomina nel comune di Villimpenta;

Decreta:

Il dott. Pancrazio Demitri è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1935, n. 33335, per il posto di Villimpenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Mantova, addì 2 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI

(855)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 31340 dell'11 agosto scorso con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV, e il decreto pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;
Ritenuto che in seguito alla dichiarazione di rinuncia del dottor Ferrara Francesco al posto di medico condotto della zona 38ª Genova-Cornigliano Orientale, è necessario provvedere alla designazione di altro sanitario;
Visto il proprio decreto n. 51444 dell'11 gennaio scorso con il quale i dottori Marchetti Antonio fu Giuseppe e Avanzino Luigi di Francesco sono stati dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte di Genova-Rivarolo Teglia e Genova-Bavari;
Visti gli ordini di preferenza delle sedi a concorso, dagli stessi inclusi nelle rispettive domande di ammissione, e le dichiarazioni del dott. Marchetti di rinunciare alla sede di Cornigliano Orientale, chiesta a preferenza di Rivarolo-Teglia, e del dott. Avanzino di optare invece per quella sede da lui chiesta prima di quella di Bavari;
Visto l'ordine della graduatoria agli effetti della conseguente necessità di designare altro concorrente per la nomina a medico condotto di tale ultima zona;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII numero 281;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno di essi indicati:

1) Dott. Avanzino Luigi di Francesco (19° classificato) Genova, zona 38ª, Cornigliano Orientale;

2) Dott. Fascina Luigi di Domenico, Genova, zona 27ª, Bavari.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 3 febbraio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: BELLEI.

(857)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

Con decreto Prefettizio n. 1351 del 1° febbraio 1939-XVII a parziale modifica dei precedenti decreti Prefettizi n. 10158 e 9643/14257 del 2 luglio e 7 settembre 1938-XVI, in seguito alla rinunzia del precedente graduato è stato assegnato alla condotta medica-chirurgica del Consorzio Bornio Valfurva il dott. Bertoletti Fernando.

Sondrio, addì 1° febbraio 1939-XVII

Il prefetto: PETRAGNANI

(881)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

Con decreto Prefettizio n. 1146 del 3 febbraio 1939-XVII, a modifica del precedente decreto n. 13397 del 18 agosto 1938-XVI è stata dichiarata decaduta dal diritto di essere nominata nella condotta ostetrica di Tartano la signora Stefanini Rosina Pasqualina.

Alla predetta condotta è stata assegnata la signora Lanzini Teresa.

Il prefetto: PETRAGNANI

(880)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio di igiene e profilassi di Terni.

Con decreto n. 1043 in data 8 febbraio 1939 è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni:

1° Ricci dott. Ugo, con punti 120.96.
2° Traversa dott. Arnaldo, con punti 115.16.

Terni, addì 8 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: VARANO

(882)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.